

CONVENZIONE

TRA

REGIONE PUGLIA

e

LE ASSOCIAZIONI E LE FEDERAZIONI DEI DONATORI DI SANGUE AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 21 OTTOBRE 2005 n. 219

La Regione Puglia nella persona del Presidente della Giunta Regionale, On. Nichi Vendola, quale legale rappresentante;

l'Associazione AVIS Regione Puglia, nella persona del suo presidente sig. Vincenzo Guzzo, quale legale rappresentante;

la Federazione FIDAS Regione Puglia, nella persona del suo presidente prof.ssa Rosita Orlandi, in nome e per conto delle Associazioni: Federazione Pugliese Donatori Sangue – FIDAS, FIDAS Lecce, FIDAS Taranto, Associazione Messapica Donatori Sangue – FIDAS;

la Consociazione FRATRES Regione Puglia, nella persona del suo presidente prof. Vincenzo Manzo, su delega del presidente nazionale FRATRES, sig. Luigi Cardini;

l'Associazione Jonica Donatori Sangue per il Bambino Microcitemico nella persona del suo presidente sig. Nicola Scarnera;

l'Associazione Salentina Donatori Sangue nella persona del suo presidente dott. Angelo Sodo

visto

- lo schema di Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome recante “Definizione dello schema tipo per la stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue”, approvato il 20 marzo 2008 dalla Conferenza Permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome e recepito dalla Regione Puglia con deliberazione n. 1499 del 1° agosto 2008.

- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive integrazioni e/o modificazioni, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;



- la Legge regionale del 18 dicembre 1991 n. 14, art. 3, comma 3;
- la Legge 11 agosto 1991 n. 266, Legge quadro sul volontariato, in particolare gli articoli 8 e 11;
- il Decreto Legislativo 9 ottobre 2002 n. 231, in particolare l'articolo 4, comma 2, circa la direttiva 2000/35/CE relativa alla corresponsione degli interessi moratori";
- il Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 191, recante: "Attuazione della direttiva 2002/98CE che stabilisce norme di qualità e sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti";
- la Legge 21 ottobre 2005 n. 219; "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati", in particolare l'articolo 6, comma 1, lettere b) e c); l'articolo 7, comma 2 e comma 4; l'articolo 9; l'articolo 23;
- a Legge Regionale n° 24 del 3 agosto 2006 "Norme di organizzazione del sistema trasfusionale regionale";
- il Decreto Legislativo del Ministro della Salute 18 aprile 2007, recante: "Indicazioni sulla finalità statutarie delle Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue";
- il Decreto Legislativo 20 dicembre 2007, n. 261 "Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano;
- la deliberazione n. 2599 del 23 dicembre 2008 con la quale la Giunta regionale, per le motivazioni ivi riportate, ha approvato lo schema della seguente convenzione,

convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1
(Termini generali dell'accordo)

- 1.1 I principi generali ed i criteri per la regolamentazione dei rapporti tra la Regione Puglia e le Associazioni e Federazioni di Donatori di Sangue sono definiti dall'art. 6, comma 1, lettera b) della Legge 21 ottobre 2005 n. 219.
Alle Associazioni e Federazioni di Donatori di Sangue è garantita la partecipazione alla programmazione regionale e locale delle attività trasfusionali attraverso organismi collegiali.
- 1.2 Le tariffe di rimborso delle attività associative devono essere uniformi su tutto il territorio regionale.
- 1.3 La Regione Puglia garantisce la più ampia partecipazione delle Associazioni e Federazioni di Donatori di Sangue alla programmazione ed organizzazione regionale e locale delle attività trasfusionali, mediante rappresentanze appositamente designate e all'aggiornamento e al monitoraggio dello stato di attuazione della presente convenzione.



Articolo 2
(Oggetto della Convenzione)

2.1 La Regione Puglia, le Associazioni e le Federazioni di Donatori Volontari del sangue

- a) promuovono la donazione volontaria, associata, periodica, anonima, non remunerata e responsabile del sangue e degli emocomponenti;
- b) promuovono l'informazione dei cittadini e la formazione dei donatori;
- c) promuovono lo sviluppo del Volontariato organizzato del sangue e della sua rete associativa;
- d) sostengono lo sviluppo della chiamata e delle attività gestite dalle Associazioni e Federazioni di Donatori di Sangue;
- e) definiscono le modalità di raccordo organizzativo con il Sistema Trasfusionale;
- f) sostengono lo sviluppo della gestione informatizzata delle attività delle Associazioni e Federazioni di Donatori di Sangue, attraverso l'utilizzo del sistema informativo trasfusionale regionale;
- g) promuovono la tutela del donatore, intesa nella sua forma più ampia per valore etico, giuridico e sanitario;
- h) promuovono il miglioramento continuo della qualità delle attività gestite dalle Associazioni e Federazioni di Donatori di Sangue;
- i) sostengono l'inserimento della raccolta associativa in convenzione nel percorso di autorizzazione e accreditamento delle attività sanitarie regionali;
- j) incentivano lo sviluppo di programmi di promozione della salute specificatamente dedicati ai Donatori di Sangue e la valorizzazione dell'osservazione epidemiologica;
- k) definiscono adeguate modalità di finanziamento delle attività oggetto della presente convenzione;
- l) definiscono durata, validità, modalità ed organismi di controllo sull'applicazione della convenzione stessa.

Articolo 3
**(Partecipazione delle associazioni e delle federazioni di donatori
di sangue alla programmazione regionale e locale)**

3.1 La Regione Puglia garantisce la più ampia partecipazione delle Associazioni e Federazioni di Donatori di Sangue agli organismi preposti alla programmazione, organizzazione e funzionamento regionale e locale delle attività trasfusionali attraverso rappresentanti da esse designati.

3.2 In particolare, tali organismi provvedono a:

- a) proporre accordi tra le parti in merito all'organizzazione ed al finanziamento delle attività di cui al precedente articolo 2;
- b) esprimere pareri consultivi obbligatori e/o proposte riguardanti la programmazione, l'organizzazione, la regolamentazione ed il relativo finanziamento del sistema sanguigno.



regionale e locale, anche in merito alla predisposizione di tutti gli atti regionali o aziendali correlati a tale sistema;

- c) monitorare l'attuazione della programmazione delle attività trasfusionali.
- 3.3 La Regione Puglia definisce altresì le modalità di partecipazione dei rappresentanti delle Associazioni e delle Federazioni di Donatori di Sangue da esse designati nei Comitati ospedalieri per il buon uso del sangue, degli emocomponenti, degli emoderivati e delle cellule staminali emopoietiche da sangue cordonale.

Articolo 4

(Promozione della donazione del sangue e dei suoi componenti)

- 4.1 La Regione Puglia, le Associazioni e le Federazioni di Donatori di Sangue promuovono e sostengono la donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima, gratuita e associata del sangue e dei suoi componenti e si impegnano a mettere in atto iniziative volte all'incremento della raccolta di plasma mediante aferesi nel proprio territorio.
- 4.2 Tali attività vengono attuate attraverso:
- a) il reclutamento di nuovi donatori e la loro fidelizzazione;
 - b) l'incentivazione di iniziative e programmi di informazione, di comunicazione sociale, di educazione sanitaria e di formazione;
 - c) il sostegno di specifici progetti riguardanti donatori, donazioni ed appropriato utilizzo della terapia trasfusionale;
 - d) il supporto alle Associazioni e Federazioni di Donatori di Sangue per svolgere iniziative di informazione sui valori solidaristici della donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima, gratuita e associata del sangue e dei suoi componenti;
 - e) lo sviluppo della promozione delle donazioni in aferesi;
 - f) la tutela dei donatori e dei riceventi, la promozione della salute rivolta ai Donatori di Sangue ed alla popolazione in generale.

Articolo 5

(Organizzazione della chiamata e della raccolta di sangue
E dei suoi componenti gestite dalle associazioni e federazioni di donatori di sangue)

- 5.1 La chiamata alla donazione è attuata dalle Associazioni e dalle Federazioni di Donatori Volontari di Sangue in base alla normativa vigente.
- 5.2 Le strutture trasfusionali regionali comunicano i risultati delle indagini cliniche e laboratoristiche ai donatori e provvedono, altresì, a comunicare, con cadenza almeno mensile, all'Associazione di appartenenza gli elenchi dei donatori sottoposti a donazione unitamente ad ogni altra informazione concernente la loro idoneità e le relative sospensioni temporanee e definitive.
- 5.3 I presidi ospedalieri che ospitano Strutture Trasfusionali sono tenute a mettere a disposizione dei donatori adeguati spazi gratuiti per il parcheggio delle auto. In assenza o insufficienza di tali spazi, sono tenute a rimborsare la relativa spesa se documentata.
- 5.4 La Regione Puglia concorda con le Associazioni e le Federazioni di Donatori di Sangue specifiche azioni di sostegno e modalità di raccordo per la gestione associativa del servizio di chiamata, attraverso, in particolare:
- a) lo sviluppo di iniziative di carattere organizzativo che consentano di gestire il servizio di chiamata dei donatori in coerenza con gli obiettivi definiti nell'ambito del piano di programmazione delle attività trasfusionali, tenuto conto delle esigenze del servizio di



chiamata delle Associazioni e delle Federazioni e della disponibilità alla donazione dei donatori associati;

- b) l'organizzazione dell'informatizzazione ed il coordinamento del servizio di chiamata;
 - c) la gestione dell'archivio donatori, favorendo, in base alla normativa vigente, un flusso informativo bi-direzionale volto alla costruzione di una banca dati condivisa tra le Associazioni e Federazioni di Donatori di Sangue e le Strutture Trasfusionali di riferimento.
- 5.5 Le Associazioni e le Federazioni di Donatori di Sangue possono organizzare e gestire, singolarmente o in forma aggregata, Unità di Raccolta del sangue e degli emocomponenti, sotto la responsabilità tecnica del Servizio Trasfusionale di riferimento, previa autorizzazione della Regione Puglia ed in conformità alle esigenze indicate dalla programmazione sanitaria regionale.
- 5.6 La Regione Puglia, sulla base dei criteri di accreditamento delle Unità di Raccolta previsti dalla normativa vigente fissa in particolare:
- a) i criteri per la negoziazione dei livelli qualitativi e quantitativi di attività;
 - b) le modalità di integrazione tecnica e funzionale con il Servizio Trasfusionale territorialmente competente ed i relativi standard operativi.

Articolo 6 (Formazione)

- 6.1 La Regione Puglia e le Associazioni e le Federazioni di Donatori di Sangue perseguono, nei rispettivi ambiti di competenza, il miglioramento continuo della qualità nelle attività trasfusionali, attraverso lo sviluppo della buona prassi e l'organizzazione di programmi specifici di formazione continua.
- 6.2 La Regione Puglia si impegna a sostenere, con adeguate risorse finanziarie, lo sviluppo delle attività di cui al presente articolo.

Articolo 7 (Tutela del donatore e promozione della salute)

- 7.1 La legge 219/05 riconosce alle Associazioni e Federazioni di Donatori di Sangue la funzione di tutela del donatore, intesa come rispetto delle garanzie connesse alla donazione volontaria e gratuita del sangue e dei suoi componenti.
- 7.2 A tale fine la Regione Puglia, nell'ambito dei rapporti convenzionali, definisce specifiche modalità di collaborazione con le Associazioni e Federazioni di Donatori di Sangue per favorire:
- a) il rispetto del diritto all'informazione del donatore;
 - b) l'applicazione delle norme di qualità e sicurezza, con riferimento alle procedure per la tutela della salute del donatore;
 - c) il rispetto della riservatezza per ogni atto che vede coinvolto il donatore;
 - d) la tutela dei dati personali e sensibili del donatore;
 - e) l'eventuale coinvolgimento del medico di medicina generale di riferimento del donatore, su esplicita richiesta dello stesso;
 - f) l'implementazione delle politiche per il buon uso del sangue, con la costituzione ed il monitoraggio del funzionamento degli appositi Comitati ospedalieri, all'interno dei quali è garantita la partecipazione di almeno un rappresentante designato dalle Associazioni e dalle Federazioni di Donatori di Sangue;
 - g) i reciproci flussi informativi, come previsto dalla normativa vigente;



h) lo sviluppo di progetti di promozione della salute, sulla base dell'analisi e della valutazione epidemiologica dei dati rilevati sui donatori e sulle donazioni, al fine di promuovere stili di vita e modelli di comportamento più sani, capaci di migliorare il livello di salute e favorire il benessere.

Articolo 8
(Copertura assicurativa)

- 8.1 La Regione Puglia delega le Aziende Sanitarie Locali a stipulare, entro 90 giorni dall'approvazione della presente convenzione, d'intesa con le Associazioni e Federazioni dei Donatori di Sangue, idonee polizze assicurative, aggiornate nei massimali, al fine di garantire il donatore e il candidato donatore da qualunque rischio, anche in itinere, connesso o derivante dall'accertamento dell'idoneità, dalla donazione di sangue e dei suoi componenti nonché dalla visita ed esami di controllo.
- 8.2 Copia delle polizze assicurative dovranno essere trasmesse ai rispettivi Dipartimenti di Medicina Trasfusionale, al CRAT e alle Associazioni e alle Federazioni firmatarie.

Articolo 9
(Rapporti economici)

9.1 Per lo svolgimento delle attività effettuate dalle Associazioni e dalle Federazioni di Donatori, in virtù della presente convenzione, le Aziende sanitarie locali ed ospedaliere e gli Enti convenzionati garantiscono, previa rendicontazione e senza alcuna formalità burocratica regionale, il rimborso dei costi delle attività associative e della eventuale attività di raccolta (considerando l'eventualità di materiale fornito dal Servizio trasfusionale di riferimento), come da seguente tabella:

Attività	dal 1/1/2008
rimborsi per le attività associative	euro
donazione di sangue	17,96
donazione di plasma in aferesi	21,86
donazione di piastrine in aferesi (citoaferesi) e donazione multipla	25,77
rimborsi per le attività di raccolta (con materiale fornito dal Servizio Trasfusionale)	
raccolta sangue	34,75
raccolta plasma in aferesi	40,72
raccolta piastrine in aferesi (citoaferesi)	40,72
donazione multipla	40,72
rimborsi per le attività associative più raccolta (con materiale fornito dal Servizio Trasfusionale)	
sangue	52,71
plasma in aferesi	62,58
piastrine in aferesi (citoaferesi)	66,49
donazione multipla	66,49



- 9.2 Le attività svolte dalle Associazioni e dalle Federazioni di Donatori non si considerano prestazioni di servizio ai fini della imposta sul valore aggiunto. I rimborsi alle Associazioni e Federazioni di Donatori devono essere considerati debiti privilegiati e devono essere pagati entro i limiti stabiliti dal Decreto Legislativo 231 del 9 ottobre 2002.
- 9.3 Le Associazioni hanno diritto al riconoscimento degli interessi, senza che sia necessaria la costituzione in mora, quando siano scaduti i termini di pagamento.
- 9.4 Possono essere stipulati ulteriori accordi che prevedano specifici progetti e relativi finanziamenti per lo sviluppo del Sistema Trasfusionale regionale, ivi compreso l'avvio di sperimentazioni gestionali per un migliore raggiungimento dell'autosufficienza.

Articolo 10
(Accesso ai documenti amministrativi)

- 10.1 Alle Associazioni e Federazioni è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi della Regione e delle Aziende Sanitarie secondo quanto disposto dall'art. 11 della legge del 11 agosto 1991 n. 266, nel rispetto della normativa di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 11
(Durata della Convenzione)

- 11.1 La presente Convenzione ha validità di tre anni. Sei mesi prima del termine della scadenza le parti si incontreranno per la definizione del rinnovo.
- 11.2 I termini economici della presente convenzione decorrono dal primo giorno del mese successivo alla stipula.
- 11.3 I rimborsi delle attività associative saranno adeguati, in base ai parametri ISTAT, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla stipula fino al rinnovo triennale, fatti salvi interventi correttivi in caso di variazioni operative e/o economiche.

Art. 12
(Esenzioni)

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n°266.

Art. 13
(Controversie legali)

Per eventuali controversie relative all'interpretazione, applicazione o risoluzione della presente convenzione è competente il Foro di Bari.



Art. 14
(Norma finale)


La Regione Puglia trasmette il presente atto convenzionale alle Aziende Sanitarie, alle Aziende ospedaliere e agli Enti Ecclesiastici del territorio regionale per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Bari, 16 febbraio 2009

Il Presidente dell'Associazione

AVIS Regione Puglia

(sig. Vincenzo Guzzo)



Il Presidente della Federazione FIDAS Regione Puglia,

in nome e per conto delle Associazioni:

Federazione Pugliese Donatori Sangue – FIDAS, FIDAS Leccese,
FIDAS Taranto, Associazione Messapica Donatori Sangue – FIDAS


(Prof.ssa Rosita Orlandi)



Il Presidente della Consociazione

FRATRES Regione Puglia

(prof. Vincenzo Manzo)



Il Presidente dell'Associazione Jonica
Donatori Sangue per il Bambino Microcitemico

(sig. Nicola Scarnera)



Il Presidente dell'Associazione

Salentina Donatori Sangue

(dott. Angelo Sodo)

Il Presidente della Giunta della Regione Puglia
(On. Nicola Vendola)

